



CONVENZIONE

TRA

AUTOMOBILE CLUB ROMA, ente pubblico non economico ai sensi della legge 20 marzo 1975, n. 70 e del D.P.R. 16 giugno 1977 n. 665, con sede in Via Parigi, 11 00185 – Roma, Codice fiscale 00460880586 – Partita Iva 00898491006, PEC: automobileclubroma@pec.aci.it, nella persona del Suo Rappresentante legale D.ssa Giuseppina Fusco, domiciliato per la carica presso la sede sociale, di seguito anche definito “ACR”

E

PUNTO GAS S.r.l. con sede in Via Nomentana, snc 00137 – Roma, Codice fiscale e Partita Iva 05872561005, PEC: puntogas@cgn.legalmail.it, nella persona del Suo Rappresentante legale d.ssa Anna Salustri, domiciliato per la carica presso la sede sociale, di seguito anche definita “Punto Gas”

ed insieme definite le “Parti”

PREMESSO CHE

- l’ACR, ai sensi degli artt. 4 e 36 dello Statuto e per il territorio di competenza, promuove, incoraggia ed organizza le attività sportive automobilistiche, esercitando i relativi poteri, assiste ed associa gli sportivi automobilistici e rappresenta per la Regione Lazio la Federazione per lo sport automobilistico presso il CONI;
- l’ACI con comunicazione della Direzione per lo Sport Automobilistico dell’8 aprile 2022, ha promosso il progetto della Società Punto Gas, operante nel settore delle energie alternative e “preventivamente selezionata, valutata e supportata dal Presidente della Commissione Mobilità Sostenibile di ACI Sport”, per la realizzazione di una manifestazione sportiva automobilistica di regolarità, quale tappa romana nell’ambito del “Trofeo Italiano Green Challenge Cup”, denominata “**Roma Eco Race**”, aperta alla partecipazione esclusiva di autoveicoli alimentati con propulsioni e carburanti alternativi ed accompagnata da manifestazioni divulgative per la conoscenza del fenomeno della alimentazione dei veicoli con energie alternative (di seguito “Roma Eco Race”);
- la Società Punto Gas, con nota acquisita al protocollo dell’Ente prot. n. 521 del 26 ottobre 2022, ha chiesto il patrocinio dell’Automobile Club Roma per la realizzazione della edizione 2023 del “Roma Eco Race”, chiedendo la disponibilità dell’ACR a curarne gli aspetti sportivo automobilistici;
- l’ACR, con delibera del Consiglio Direttivo n. 47/22 del 31 ottobre 2022, ritenuto che la manifestazione rivesta rilevanza in campo sportivo, per la valorizzazione del turismo e per le tematiche in materia di transizione energetica, tutte incluse tra le finalità istituzionali dell’Ente, ha stabilito di assumere il ruolo di organizzatore sportivo dell’evento e ha concesso alla Punto Gas il patrocinio dell’Ente per la realizzazione delle attività di comunicazione, divulgazione e promozione della manifestazione “Roma Eco Race”, da tenersi nelle giornate 17 e 18 settembre 2023



nell'ambito dell'European Mobility Week – Settimana della Mobilità Sostenibile, con diritto all'utilizzo del marchio "Automobile Club Roma" nel materiale divulgativo;

- le Parti, con la presente convenzione, intendono regolamentare i reciproci impegni e definire la ripartizione delle spese e degli incassi correlati alla manifestazione;

TUTTO CIO PREMESSO LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art.1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 – Oggetto

Oggetto della presente convenzione è la regolamentazione dei reciproci impegni delle parti per la realizzazione del "Roma Eco Race", stabilendo criteri e misura della ripartizione delle spese e degli incassi.

Art. 3 – Impegni delle Parti

Ai fini della realizzazione del "Roma Eco Race"

ACR si impegna:

- a curare l'organizzazione degli aspetti sportivo automobilistici dell'evento, sostenendo i relativi oneri riferiti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ai compensi e accoglienza degli Ufficiali di Gara (Direttore di gara, Verificatori tecnici e sportivi, commissari di percorso, ecc.), ai pagamenti per licenze, polizze assicurative, cronometraggio;
- a ottenere dalle competenti Amministrazioni le necessarie autorizzazioni di natura sportiva per assicurare il regolare svolgimento della iniziativa;
- a collaborare con la Punto Gas per favorire l'ottenimento delle autorizzazioni relative alle aree di svolgimento della complessiva manifestazione;
- a collaborare con la Punto Gas per fornire l'eventuale supporto scientifico utile per il migliore svolgimento delle attività divulgative sul fenomeno delle energie alternative per la mobilità, organizzate "a latere" della manifestazione sportiva (convegni, tavole rotonde, conferenze stampa, ecc.).

Punto Gas si impegna:

- a reperire le aree di svolgimento della manifestazione (area espositiva, "direzione di gara", percorso di gara, luogo di ricarica dei veicoli), ottenendo dalle competenti Amministrazioni le necessarie autorizzazioni;
- a curare l'organizzazione delle attività divulgative organizzate "a latere" della manifestazione sportiva, tra cui l'allestimento, nella città di Roma, di uno spazio



espositivo dedicato a veicoli alimentati da energie alternative, con possibilità di svolgere attività divulgative, quali conferenze stampa, convegni, tavole rotonde, ecc., sostenendo i relativi oneri;

- a collaborare con l'ACR per la realizzazione degli aspetti sportivo automobilistici, quali il reperimento di un partner per l'allestimento del parco di ricarica dei veicoli, la realizzazione dei road book e la definizione del percorso di gara in accordo con il Direttore di Gara individuato dall'ACR;
- a ricercare e a reperire sostenitori e sponsor per la realizzazione dell'evento;
- a svolgere le attività promozionali e di comunicazione quali la realizzazione di campagne su social network, su riviste, la realizzazione di video spot, il service fotografico, la realizzazione di un sito web dedicato all'evento nonché attività di merchandising.

In considerazione della natura pubblica dell'ACR, la Punto Gas si impegna all'osservanza, per quanto di propria competenza, del codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente, di cui dichiara, con la firma della presente convenzione, di aver preso conoscenza mediante estrazione e consultazione sul sito dell'Ente www.roma.aci.it – Sezione “Amministrazione trasparente” – Sottosezione “Disposizioni Generali” - “Atti generali”.

Art. 4 – Utilizzo dei marchi

Le parti sono reciprocamente autorizzate all'uso dei marchi “Automobile Club Roma” e “Punto Gas” con esclusivo riferimento al “Roma Eco Race”.

In relazione all'uso dei marchi su qualsiasi supporto e all'inserimento di marchi di Istituzioni, sostenitori e sponsor terzi, le Parti si impegnano a concordare preventivamente ogni attività di promozione (materiali promo-pubblicitari) e comunicazione (conferenze e comunicati stampa, riprese e trasmissioni televisive, allestimenti, spettacoli e simili) relativi al “Roma Eco Race”.

Le Parti si impegnano a condividere il materiale video-fotografico realizzato per la manifestazione e a valutarne congiuntamente la diffusione.

Esaurito il rapporto contrattuale le Parti potranno continuare ad evidenziare pubblicamente la collaborazione nella realizzazione del “Roma Eco Race” i marchi e segni distintivi dell'altra parte.

Art. 5 – Sponsorizzazioni e ripartizione degli incassi, pagamenti

L'ACR acquisirà le quote di iscrizione versate dai concorrenti in relazione ai Regolamenti sportivi.

In caso di margini economici positivi derivanti da sponsorizzazioni in denaro, al netto delle spese documentate, gli stessi verranno ripartiti in misura pari al 25% all'ACR e al 75% alla Punto Gas.

Le Parti si impegnano a condividere, in trasparenza, chiarezza e completezza, la documentazione contabile e contrattuale correlata alla organizzazione dell'evento.



Art. 6 - Clausola di esclusiva

ACR si impegna, per tutta la durata del presente accordo, a non stipulare per la manifestazione "Roma Eco Race" accordi e contratti di sponsorizzazione con società che svolgono attività nello stesso settore merceologico della Punto Gas.

Art. 7 – Durata della convenzione

La presente convenzione decorre dalla data della sottoscrizione fino alla ultimazione del "Roma Eco Race" 2023 e alla definizione di tutti gli aspetti economici e di pagamento.

In esito alla manifestazione, e alla luce delle valutazioni sul buon esito della stessa, le Parti valuteranno congiuntamente la possibilità di organizzare congiuntamente le edizioni del 2024 e 2025 mediante stipula di apposita convenzione.

Art. 8 – Domicilio delle Parti

Le parti dichiarano di eleggere domicilio ai fini del presente contratto presso le sedi, così come indicate in epigrafe.

Qualsiasi comunicazione attinente e relativa al presente contratto dovrà essere effettuata presso la sede eletta, come in epigrafe indicata, in lingua italiana e in forma scritta, tramite consegna a mano o raccomandata A.R. o mediante posta elettronica certificata o altra forma equipollente che consenta la prova dell'avvenuta ricezione.

Ciascuna delle parti si obbliga a comunicare tempestivamente eventuali variazioni di sede e della PEC.

Art. 9 – Pubbliche dichiarazioni

Le Parti si impegnano reciprocamente a vietare ai propri esponenti, rappresentanti e dipendenti di rilasciare dichiarazioni lesive dell'immagine delle Parti stesse.

Art.10 – Esonero da responsabilità

Le scelte organizzative della manifestazione restano completamente di competenza della Punto Gas o concordate tra le Parti o di competenza dell'ACR in relazione agli impegni assunti.

Le Parti si impegnano a stipulare idonee polizze assicurative a copertura dei rischi di infortuni o danni accidentali durante lo svolgimento della manifestazione, negli ambiti di rispettiva competenza.



Art. 12 – Divieto di cessione del contratto

É vietata la cessione, anche parziale, della presente convenzione e dei diritti e obblighi che da essa scaturiscono, anche nel caso in cui essa derivasse da vicende societarie (ad es. incorporazione, fusione, scissione) della Punto Gas.

Art. 14 – Validità e modifica delle clausole contrattuali

Tutte le clausole della presente convenzione sono valide tra le parti se non derogate o modificate dalle leggi e/o regolamenti speciali in quanto applicabili.

La presente convenzione abroga e sostituisce ogni accordo, intesa, negoziazione, scritta od orale che fosse intervenuta in precedenza tra le parti.

Durante tutto il corso di validità della convenzione, qualunque modifica del presente atto non potrà essere apportata se non mediante forma scritta e con sottoscrizione di entrambe le parti.

Art.15 – Risoluzione delle controversie

Tutte le controversie nascenti dalla presente convenzione, comprese quelle inerenti alla sua esistenza, validità, estinzione, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno sottoposte ad un preliminare tentativo di mediazione innanzi al Servizio di Mediazione della Camera di Commercio di Roma

Articolo 16 – Obbligo di riservatezza e tutela della privacy

Nella esecuzione della presente convenzione, le Parti si obbligano a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti, ai collaboratori a qualsiasi titolo contrattualizzati nonché ai prestatori di servizi e fornitori, il vincolo di riservatezza su tutte le informazioni, i dati, i documenti e le notizie relative al “Roma Eco Race”, nonché a contenuti che non siano già resi di dominio pubblico dalle Parti, ovvero la cui diffusione è oggettivamente necessaria per la corretta esecuzione della convenzione

Le Parti si danno reciprocamente atto di essere state rispettivamente informate, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679- “General Data Protection Regulation” (c.d. GDPR) e del D.lgs 196/2003, per quanto applicabile, in merito al trattamento dei propri dati personali e autorizzano, in conformità alla riferita normativa, tale trattamento per i soli scopi inerenti all’esecuzione della presente convenzione nonché alla divulgazione dei dati a terzi, tra cui i rispettivi consulenti legali e professionali, ai revisori legali dei conti, agli istituti di credito, alle assicurazioni, società finanziarie, di recupero del credito, di leasing, di factoring, Enti Pubblici, Organismi di revisione o vigilanza.

Le Parti si impegnano altresì al rigoroso rispetto dei principi e dei precetti della predetta legge con riferimento a qualunque altro dato personale, anche di terzi, raccolto, conservato, comunicato, diffuso o comunque trattato in adempimento o in conseguenza del presente contratto, garantendo in particolare la scrupolosa osservanza delle disposizioni concernenti la sicurezza, il consenso e le informazioni.



La Punto Gas è resa edotta che, in considerazione degli obblighi di trasparenza e conoscibilità stabiliti dall'art. 23, comma 1, lett. d) del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 in capo alla pubblica amministrazione in relazione alla pubblicazione degli accordi stipulati con soggetti privati, la presente convenzione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente www.roma.aci.it.

Roma, 26 gennaio 2023

Automobile Club Roma

Il Presidente

Giuseppina Fusco

Punto Gas Srl

Il Rappresentante Legale

Anna Salustri